

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

di

BERNER S.P.A.

Ai sensi dell'art. 6, 3° comma del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

Approvato dal Consiglio di Gestione in data: 03 giugno 2019

Ultima revisione in data: 03 giugno 2019

Versione: 1-2019

Sommario

<i>Definizioni</i>	6
<i>Premessa</i>	7
PARTE GENERALE.....	10
1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	10
1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	10
1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	11
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	16
1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo	20
1.5 I reati commessi all'estero.....	21
1.6 Le sanzioni	21
1.7 Le vicende modificative dell'ente.....	24
2. Adozione del Modello Berner.....	25
2.1 Berner S.p.A.: la Società	25
2.2 Il Modello di Berner.....	26
3. Finalità del Modello	27
4. Modello e Codice Etico	27
5. Modifiche e aggiornamento del Modello.....	28
6. Reati rilevanti per Berner	28
7. Destinatari del Modello.....	29
8. Organismo di Vigilanza	30
8.1 Funzione e nomina dell'OdV	30
8.2 Requisiti di eleggibilità.....	31
8.3 Revoca, decadenza e recesso	32
8.4 Svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza	33
8.5 Poteri	33
8.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	35
9. Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto)	37
10. Sistema sanzionatorio	38

10.1	Principi generali	38
10.2	Sanzioni e misure disciplinari	39
11.	Comunicazione e formazione	40
PARTE SPECIALE		41
<i>Introduzione</i>		41
<i>Principi generali di comportamento</i>		42
<i>Protocolli generali di prevenzione</i>		42
1	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).....	43
1.1	Premessa	43
1.2	Reati applicabili	45
1.3	Identificazione delle attività sensibili	48
1.4	Protocolli specifici di prevenzione	49
2	Delitti informatici (art. 24-bis del Decreto)	58
2.1	Reati applicabili	58
2.2	Identificazione delle attività sensibili	60
2.3	Protocolli generali di prevenzione	60
2.4	Protocolli specifici di prevenzione	61
3	Delitti contro l'Industria e il Commercio (art. 25-bis.1 del Decreto).....	63
3.1	Reati applicabili	63
3.2	Identificazione delle attività sensibili	64
3.3	Protocolli specifici di prevenzione	65
4	Reati societari (art. 25-ter del Decreto)	66
4.1	Reati applicabili	66
4.2	Identificazione delle attività sensibili	68
4.3	Protocolli specifici di prevenzione	69
5	Delitti contro la personalità individuale con esclusivo riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinques del Decreto).....	73
5.1	Reati applicabili	73
5.2	Identificazione delle attività sensibili	74
5.3	Protocolli specifici di prevenzione	74
6	Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)	76
6.1	Premessa	76
6.2	Reati applicabili	78

6.3	Identificazione delle attività sensibili	78
6.4	Protocolli generali di prevenzione.....	79
6.5	Protocolli specifici di prevenzione.....	80
6.6	Ulteriori principi.....	88
6.7	Ulteriori controlli specifici	88
7	Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto).....	89
7.1	Reati applicabili	89
7.2	Identificazione delle attività sensibili	89
7.3	Protocolli specifici di prevenzione.....	90
8	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto).....	94
8.1	Reati applicabili	94
8.2	Identificazione delle attività sensibili	95
8.3	Protocolli specifici di prevenzione.....	95
9	Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto).....	97
9.1	Reati applicabili	97
9.2	Identificazione delle attività sensibili	97
9.3	Principi generali di comportamento.....	98
9.4	Protocolli specifici di prevenzione.....	98
10	Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)	99
10.1	Premessa	99
10.2	Reati applicabili	99
10.3	Identificazione delle attività sensibili	102
10.4	Protocolli generali di prevenzione.....	103
10.5	Protocolli specifici di prevenzione.....	106
11	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)	108
11.1	Reati applicabili	108
11.2	Identificazione delle attività sensibili	108
11.3	Protocolli specifici di prevenzione.....	109
12	Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)	110
12.1	Reati applicabili	110
12.2	Identificazione delle attività sensibili	111

12.3	Protocolli specifici di prevenzione	111
13	Delitti di Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e Reati Transnazionali (art. 10, L. 146/2006)	113
13.1	Premessa	113
13.2	Reati applicabili	113
13.3	Identificazione delle attività sensibili	114
13.4	Protocolli specifici di prevenzione	115

Definizioni

Società: è Berner S.p.A., con sede a Verona, Via dell'Elettronica 15;

Attività Sensibile: l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008;

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* e successive modifiche ed integrazioni;

Destinatari del Modello: i soggetti individuati al paragrafo 7, Parte Generale, del presente Modello, che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni in esso previste;

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto;

Organismo di Vigilanza ("OdV"): l'organismo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e descritto al paragrafo 8 della Parte Generale del presente Modello;

Reati: i reati di cui agli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quinques, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e art. 10 della L. 146/2006, come meglio elencati nel paragrafo 1.2;

Responsabile Interno: il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai protocolli della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.

Enti: soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;

Linee Guida: Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto;

Strumenti di attuazione del Modello: tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali quali, ad esempio, Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, job description, procedure, disposizioni organizzative.

Soggetti Privati: componenti del Consiglio di Gestione, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, componenti del Consiglio di Sorveglianza, liquidatori di una società terza o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.;

Soggetti Terzi: soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, o fornitori, i clienti, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.;

Premessa

Il presente Modello dà attuazione all'art. 6, comma 3 del Decreto.

Il Modello si compone di:

(i) una **Parte Generale**, volta a disciplinarne la funzione, l'ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione in relazione ai contenuti dello stesso;

e

(ii) una **Parte Speciale** che contiene i principi e le regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputate alla prevenzione dei rischi di commissione di quei reati indicati dal Decreto che possono essere commessi nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 6, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Gestione;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: il Consiglio di Gestione della Società è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti

di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso delibere del Consiglio di Gestione e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;

3. le **Procedure manuali e informatiche**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello, del Codice Etico di Berner e di quanto indicato dalle Linee Guida. Le procedure manuali e informatiche attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure, sia manuali che informatiche, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;
4. il **Sistema di Controllo di Gestione**: la Società si avvale di procedure di controllo di gestione che sono alla base del processo decisionale volto ad anticipare, e quindi a ridurre, i rischi di carattere gestionale/organizzativo. Tali procedure, tra l'altro, permettono di avere una chiara indicazione dell'andamento aziendale complessivo;
5. il **Risk Control & Self Assessment** finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;
6. il **Codice Etico di Berner**: insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società;
7. il **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società, come descritto nel Codice Etico. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto

Berner S.p.A. · sede legale: Via dell'Elettronica 15, 37139 Verona · tel. 045.8670111 · PEC berner@legalmail.it · www.berner.it
Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale e numero d'iscrizione Reg. Imp. VR 00203530217
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. · R.E.A. VR-216166 · R.A.E.E. IT08030000004130
Società per azioni con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. da parte di Berner SE
con sede in Künzelsau, Germania



un adeguato sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni 6 e 10;

8. nonché tutte le **disposizioni**, i **provvedimenti interni**, gli **atti** e le **procedure operative** (es. organigrammi, job description) che di questo documento costituiscono attuazione.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno dell'azienda e sull'intranet aziendale.

Affinché i destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il D. Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la **responsabilità amministrativa da reato** degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori/consiglieri o dipendenti.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- ❖ è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- ❖ il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- ❖ esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La natura di questa forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel **numero chiuso** dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria, nelle sue successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. **reati presupposto**) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite all'applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il D. Lgs. 231/2001 nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25 del Decreto).

Successivamente, sono stati inseriti i seguenti ulteriori reati nel novero di quelli previsti dal Decreto:

- ❖ Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in Legge 23 novembre 2001, n. 409, ha introdotto i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (**art. 25-bis** del Decreto);
- ❖ Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 ha introdotto i reati societari (**art. 25-ter** del Decreto);
- ❖ Legge 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (**art. 25-quater** del Decreto);
- ❖ Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto i delitti contro la personalità individuale (**art. 25-quinquies** del Decreto);

- ❖ Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (**art. 25-sexies** del Decreto);
- ❖ Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto i delitti in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (**art. 25-quater** del Decreto);
- ❖ Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 ha introdotto i reati transnazionali;
- ❖ Legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto i reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (**art. 25-septies** del Decreto);
- ❖ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto i reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**art. 25-octies** del Decreto);
- ❖ Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto i delitti informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-bis** del Decreto);
- ❖ Legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto i delitti di criminalità organizzata (**art. 24-ter** del Decreto);
- ❖ Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto i delitti contro l'industria e il commercio (**art. 25-bis.1** del Decreto) e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies** del Decreto);
- ❖ Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies; l'articolo è stato successivamente rinumerato dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 **art. 25-decies** del Decreto);
- ❖ Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto i reati ambientali (**art. 25-undecies** del Decreto);
- ❖ Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha introdotto il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25-duodecies** del Decreto);
- ❖ Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*" che ha riformulato il reato di "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" – di cui all'art. 603-bis c.p. (c.d. "caporalato") ed inserito tale reati all'art. **25-quinquies** del Decreto;
- ❖ Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha introdotto il reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (**art. 25-terdecies** del Decreto);
- ❖ Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "*Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*", che ha riformulato diversi reati contro la Pubblica Amministrazione nonché introdotto all'art. 25 del Decreto nel novero dei reati presupposto anche il reato di cui all'art. 346 bis del Codice Penale ("*Traffico di influenze illecite*"), a sua volta riformulato dalla stessa L. 3/2019.

Inoltre, nel corso degli anni, sono intervenute le seguenti modifiche:

- ❖ Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha modificato l'art. 2637 c.c., richiamato dall'art. 25-ter del Decreto;
- ❖ Legge 28 dicembre 2005, n. 262: (i) ha aggiunto il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis c.c. (lettera r dell'art. 25-ter, comma 1, del Decreto); (ii) ha modificato l'art. 2638 c.c., richiamato dall'art. 25-ter del Decreto; (iii)

ha modificato gli artt. 2621, 2622 c.c., richiamati dall'art. 25-ter del Decreto; (iv) ha abrogato l'art. 2623 c.c., richiamato dall'art. 25-ter del Decreto;

- ❖ Legge 6 febbraio 2006, n. 38 che ha aggiunto il reato di pornografia virtuale previsto dall'art. 600-quater.1 c.p. (art. 25-quinquies del Decreto);
- ❖ Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, ha modificato l'art. 2629-bis c.c., richiamato dall'art. 25-ter del Decreto;
- ❖ Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146. Ciò ha permesso che i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) diventassero rilevanti, ai fini della responsabilità amministrativa, sia nel caso della transnazionalità (come previsto nel testo originario) sia se compiuti in territorio nazionale;
- ❖ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha modificato le disposizioni dell'art. 25-septies del Decreto;
- ❖ Decreto Legislativo 17 luglio 2009, n. 101: (i) ha modificato il reato di cui all'art. 184 del Decreto Legislativo n. 58/1998, richiamato dall'art. 25-sexies del Decreto; (ii) ha modificato il reato di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n. 58/1998, richiamato dall'art. 25-sexies del Decreto;
- ❖ Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha modificato l'art. 25-bis del Decreto, comma 1, 2 e rubrica (*"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"*);
- ❖ Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'art. 2624 c.c., e parzialmente modificato l'art. 2625 c.c., richiamati dall'art. 25-ter del Decreto;
- ❖ Legge 2 luglio 2010, n. 108 ha parzialmente modificato gli artt. 600, 601 e 602 c.p., richiamati dall'art. 25-quinquies del Decreto e, per il tramite dell'art. 416 c.p., l'art. 24-ter del Decreto;
- ❖ Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n. 50 ha modificato l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, richiamato dall'art. 24-ter del Decreto;
- ❖ Legge 1° ottobre 2012, n. 172: (i) ha introdotto il comma 7 dell'art. 416 c.p., richiamato dall'art. 24-ter del Decreto (art. 4, comma 1, lett. c); (ii) ha sostituito l'art. 600-bis c.p., richiamato dall'art. 25-quinquies del Decreto (art. 4, comma 1, lett. g); (iii) ha modificato l'art. 600-ter c.p., richiamato dall'art. 25-quinquies del Decreto (art. 4, comma 1, lett. h);
- ❖ Legge 6 novembre 2012, n. 190: (i) ha modificato la rubrica dell'art. 25 del Decreto; (ii) ha introdotto, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto (art. 25, comma 3), l'art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità); (iii) ha introdotto, tra i reati rilevanti ai sensi del Decreto (art. 25-ter), il comma 3 dell'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati).

La suddetta Legge ha previsto, inoltre, che ogni condanna, tra gli altri, per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter c.p., (richiamati dall'art. 24 del Decreto) 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis c.p. (richiamati dall'art. 25 del Decreto), 416, 416-bis (richiamati dall'art. 24-ter del Decreto), 640, n. 1) del secondo comma, 640-bis c.p. (richiamati dall'art. 24 del Decreto), commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- ❖ Legge 20 dicembre 2012, n. 237 ha modificato l'art. 378 c.p., richiamato dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146;
- ❖ Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 ha modificato l'art. 55 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiamato dall'art. 25-septies del Decreto;
- ❖ Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha modificato: (i) l'art. 640-ter c.p., richiamato dall'art. 24 del Decreto; (ii) l'art. 648 c.p., richiamato dall'art. 25-octies del Decreto;
- ❖ Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha parzialmente modificato l'art. 583-bis c.p. richiamato dall'art. 25-quater.1 del Decreto;
- ❖ Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha parzialmente modificato gli artt. 600 e 601 c.p., richiamati dall'art. 25-quinques del Decreto e, per il tramite dell'art. 416 c.p., l'art. 24-ter del Decreto;
- ❖ Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 ha modificato l'art. 25-quinques, comma 1, lett. c) del Decreto, introducendo tra i reati presupposto l'art. 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni);
- ❖ Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 ha modificato gli artt. 137, 256 e 279 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto;
- ❖ Legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato l'art. 416-ter c.p., richiamato dall'art. 24-ter del Decreto;
- ❖ Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha modificato l'art. 25-octies del Decreto e rubrica (*"Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"*) introducendo tra i reati presupposto l'art. 648-ter.1 c.p. (*"Autoriciclaggio"*);
- ❖ Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha ampliato le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto inserendo i seguenti nuovi reati: *"Inquinamento ambientale"* (art. 452-bis c.p.), *"Disastro ambientale"* (art. 452-quater c.p.), *"Delitti colposi contro l'ambiente"* (art. 452-quinques c.p.), *"Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"* (art. 452-sexies c.p.), *"Circostanze aggravanti"* (art. 452-octies c.p.);
- ❖ Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche all'art. 317 c.p. (*"Concussione"*) - richiamato dall'art. 25 del Decreto - e ad alcuni articoli del codice civile richiamati dall'art. 25-ter del Decreto. Nello specifico, il Legislatore, ha modificato l'art. 2621 c.c. (*"False comunicazioni sociali"*), ha introdotto il nuovo art. 2621-bis c.c. (*"Fatti di lieve entità"*), ha sostituito l'art. 2622 c.c. (*"False comunicazioni sociali delle società quotate"*);
- ❖ D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 ha apportato modifiche agli artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinques c.p. richiamati dall'art. 24-bis del Decreto (*"Delitti informatici e trattamento illecito di dati"*);
- ❖ D. Lgs. 21 giugno 2016, n. 125 ha apportato modifiche agli artt. 453 e 461 c.p. richiamati dall'art. 25-bis del Decreto (*"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"*);
- ❖ Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha riscritto in parte l'art. 603-bis c.p. (*"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"*) ed introdotto lo stesso all'interno dell'art. 25-quinques del Decreto (*"Delitti contro la personalità individuale"*);
- ❖ decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, che ha riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. ed introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla

corruzione tra privati (art. 2635-bis), entrambi inseriti nel novero dei reati presupposto dall'art. 25 - ter del decreto;

- ❖ Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. 25-duodecies del Decreto ("*Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*") introducendo quali nuove fattispecie di reato quanto previsto all'art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del D. Lgs. 286/1998 - c.d. Testo Unico sull'immigrazione) in materia di immigrazioni clandestine;
- ❖ La legge n. 179 del 30 novembre 2017 ("*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*") ha modificato l'art. 6 del Decreto inserendo i nuovi comma 2 bis, ter e quater la tutela del soggetto che effettua la segnalazione di un illecito in azienda (definito, con terminologia anglosassone ormai entrata nell'uso comune, "*whistleblower*").
- ❖ D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies del Decreto ("*Reati ambientali*") ed ha conseguentemente inserito la medesima fattispecie nel nuovo art. 452-quaterdecies c.p. ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*"); ha abrogato l'art. 3 della L. 654/1975, il cui comma 3-bis è richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto ("*Razzismo e Xenofobia*") ed ha conseguentemente inserito la medesima fattispecie nel nuovo art. 604-bis c.p. ("*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa*"); ha modificato, inserendo ulteriori commi, sia l'art. 601 c.p. ("*Tratta di persone*") che l'art. 601-bis c.p. ("*Traffico di organi prelevati da persona vivente*"), articoli richiamati il primo in maniera diretta dall'art. 25-quinquies del Decreto ("*Delitti contro la personalità individuale*") ed entrambi richiamati indirettamente dall' art. 24-ter del Decreto ("*Delitti di criminalità organizzata*").

Alla data di approvazione del presente Modello, i **reati presupposto appartengono** alle categorie di seguito indicate:

- ❖ **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (artt. 24 e 25 del Decreto);
- ❖ **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI** (art. 24-bis del Decreto);
- ❖ **DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (art. 24-ter del Decreto);
- ❖ **REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** (art. 25-bis del Decreto);
- ❖ **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** (art. 25-bis.1 del Decreto);
- ❖ **REATI SOCIETARI** (art. 25-ter del Decreto);
- ❖ **DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO** (art. 25-quater del Decreto);
- ❖ **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI** (art. 25-quater.1 del Decreto);
- ❖ **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** (art. 25-quinquies del Decreto);

- ❖ **ABUSI DI MERCATO** (art. 25-sexies del Decreto);
- ❖ **OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** (art. 25-septies del Decreto);
- ❖ **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO** (art. 25-octies del Decreto);
- ❖ **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE** (art. 25-novies del Decreto);
- ❖ **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** (art. 25-decies del Decreto);
- ❖ **REATI AMBIENTALI** (art. 25-undecies del Decreto);
- ❖ **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** (art. 25-duodecies del Decreto);
- ❖ **REATI TRANSAZIONALI** (art. 10, Legge 146/2006)
- ❖ **RAZZISMO E XENOFOBIA** (art. 25-terdecies del Decreto).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di **essere ulteriormente ampliato in futuro**.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, **non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società**, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 6.

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente.

Tali criteri possono essere distinti in **"oggettivi"** e **"soggettivi"**.

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- ❖ Soggetti in **"posizione apicale"**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore o componente del Consiglio di Gestione, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la

gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dai Consiglieri ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura molto semplice del sistema di deleghe di poteri e di funzioni (un solo procuratore oltre alle nomine specifiche previste in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro) riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;

- ❖ Soggetti **"subordinati"**, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i **lavoratori dipendenti**, ma anche **soggetti non appartenenti** al personale all'ente, ai quali sia stato **affidato un incarico** da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, bensì **l'attività in concreto svolta**.
- ❖ **Soggetti esterni interessati**: vi sono, per esempio, i **collaboratori**, i **promotori**, gli **agenti** e i **consulenti**, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono infine rilievo ai fini del presente Modello anche i **mandati** o i **rapporti contrattuali** con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi **soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa**.

La seconda condizione oggettiva è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio dell'ente**. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società, ovvero la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- ❖ l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con **l'intento di favorire la Società**, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- ❖ il "**vantaggio**" sussiste quando la **società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo**, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma bensì dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso **indipendentemente** e talvolta anche contro **l'interesse della società**, ovvero **nell'interesse esclusivo dell'autore** del reato o **nell'interesse esclusivo di terzi**.

I **criteri soggettivi** di imputazione del reato all'ente, invece, stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è imputabile all'ente. **Il reato non è imputabile** all'ente se l'ente - prima della commissione del reato - abbia **adottato ed efficacemente attuato** un "Modello di organizzazione e di gestione" (il Modello), **idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato**.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che **l'ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione** ovvero **mancato rispetto** di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell'organizzazione aziendale. Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori/consiglieri o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato. Affinché il reato non gli sia imputato sotto il profilo soggettivo, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto.

Per questa ragione, il Decreto **prevede l'esclusione della responsabilità solo se l'ente dimostra**:

- ❖ che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ❖ che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e sul suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 8);

❖ che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza. All'**Organismo di Vigilanza** è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell'attività agli standard e alle procedure definite nel Modello.

In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- ❖ vigilanza sul funzionamento del Modello;
- ❖ eventuale aggiornamento del Modello;
- ❖ acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di una rete di comunicazioni interna;
- ❖ coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
- ❖ attivazione di procedimenti disciplinari.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso riguardo alla colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell'ente: oltre alle tre condizioni sopra indicate, l'ente deve anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di frode interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge: tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della Società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità della società.

Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se:

- ❖ efficace, ossia solo se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- ❖ se effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- ❖ siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ❖ siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- ❖ siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- ❖ sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ❖ siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- ❖ in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento **all'efficace attuazione** del Modello, il Decreto prevede la necessità di una **verifica periodica** e di un **aggiornamento del Modello**, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello servono, innanzitutto, a garantire che l'attività svolta dalla Società rispetti la legge e il Codice Etico. Queste regole devono consentire alla Società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato

Berner S.p.A. · sede legale: Via dell'Elettronica 15, 37139 Verona · tel. 045.8670111 · PEC berner@legalmail.it · www.berner.it
Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale e numero d'iscrizione Reg. Imp. VR 00203530217
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. · R.E.A. VR-216166 · R.A.E.E. IT08030000004130
Società per azioni con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. da parte di Berner SE
con sede in Künzelsau, Germania

rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l'imposizione di condotte e di controlli.

La Legge 30 novembre del 2017, n. 179 (c.d. Legge sul "Whistleblowing"), recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Nello specifico, secondo quanto disposto dal comma 2-bis, il Modello dovrà prevedere uno o più canali che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali dovranno garantire la **riservatezza dell'identità del segnalante**. La modalità informatica è uno strumento necessario, e non eventuale, del canale a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Modello dovrà, inoltre, prevedere il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori** nei confronti del segnalante.

Il Modello dovrà prevedere **sanzioni disciplinari** nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

1.5 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni

- ❖ non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- ❖ la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ❖ il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società;
- ❖ sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero.

1.6 Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

1. sanzioni pecuniarie;

2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

Sarà compito del Giudice penale competente, accertata la responsabilità dell'ente, determinarne l'an e il quantum.

L'ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il reato sia stato commesso nella forma del tentativo; in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotti da un terzo alla metà (art. 26 del Decreto). Inoltre, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1) La sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 di importo variabile fra il minimo di Euro 258 e il massimo di Euro 1.549 (art. 10 del Decreto). L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

2) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ❖ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- ❖ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ❖ l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- ❖ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- ❖ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ❖ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ❖ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive non si applicano (art. 17 del Decreto) quando l'ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

- ❖ ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ❖ ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- ❖ ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3) La confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare severamente l'esercizio normale delle attività della società, precludendole una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dai seguenti atti: (i) la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive; (ii) la contestazione dell'illecito amministrativo. Dal momento dell'interruzione, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione; tuttavia se l'interruzione è avvenuta mediante contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta **nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative** da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

1.7 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi

destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento** dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. Adozione del Modello Berner

2.1 Berner S.p.A.: la Società

La Società Berner S.p.A. (di seguito anche "Berner", "Società" o "organizzazione") nasce nel 1974 e opera nella produzione e commercio di minuteria per l'utilizzo professionale nei settori dell'autotrazione, dell'artigianato e della manutenzione industriale.

Berner S.p.a. è la filiale italiana del Gruppo imprenditoriale Berner, una delle imprese commerciali leader in europa per la fornitura di articoli tecnici nel mondo dell'Artigianato e dell'Autotrazione.

I principali prodotti trattati sono, in particolare, materiali di consumo, prodotti chimici per l'industria dell'autotrazione e dell'artigianato, utensili, equipaggiamenti per officina, sistemi di stoccaggio, componenti elettrici per auto, prodotti per la tecnica della saldatura, per il montaggio diretto e altro.

Berner S.p.A. ha oggi circa 330 dipendenti in tutta Italia ed è gestita con un sistema di governance duale (Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione).

Il fatturato relativo all'esercizio chiuso al 31 marzo 2019 è pari a Euro 84 milioni.

2.2 Il Modello di Berner

Il presente Modello è ispirato, tra gli altri, alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborate da Confindustria nel documento del 7 marzo 2002, successivamente aggiornate nel 2004, nel 2008 e nel 2014 (le "Linee Guida").

Il Modello, inoltre, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione. La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- ❖ all'individuazione delle Attività Sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l'analisi degli organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state individuate le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto;
- ❖ all'identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente individuate;
- ❖ all'identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

I risultati dell'analisi sopra descritta, ivi comprese le osservazioni che hanno consentito alla Società di individuare protocolli specifici per specifiche aree a rischio, costituiscono

Berner S.p.A. · sede legale: Via dell'Elettronica 15, 37139 Verona · tel. 045.8670111 · PEC berner@legalmail.it · www.berner.it
Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale e numero d'iscrizione Reg. Imp. VR 00203530217
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. · R.E.A. VR-216166 · R.A.E.E. IT08030000004130
Società per azioni con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. da parte di Berner SE
con sede in Künzelsau, Germania



presupposto e parte integrante del presente Modello. Inoltre, per quanto concerne la possibile commissione di reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto), la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza al Testo Unico vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008).

3. Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli interni e di Corporate Governance già esistenti.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto. Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di Corporate Governance già esistente presso la Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza e alla legalità.

Il Modello si propone altresì le seguenti finalità:

- ❖ un'adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati;
- ❖ la diffusione di una cultura d'impresa improntata alla legalità. La Società, infatti, condanna ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- ❖ un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- ❖ misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

4. Modello e Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice Etico. Il Codice Etico è, per sua natura e funzione, uno strumento differente dal presente Modello: contiene i principi di comportamento ed i valori

etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello, nonché parte integrante dello stesso, e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello.

5. Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Gestione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- ❖ siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- ❖ siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente del Consiglio di Gestione della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Gestione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Gestione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Gestione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

6. Reati rilevanti per Berner

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, anche tramite un procedimento di Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis, si considerano rilevanti per la Società i seguenti reati-presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146);

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello, di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

7. Destinatari del Modello

Il presente Modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) ai dipendenti della Società;
- c) a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);

- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, agenti, promoter o consulenti);
- e) a coloro che agiscono nell'interesse o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business).

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione.

8. Organismo di Vigilanza

8.1 Funzione e nomina dell'OdV

In attuazione del Decreto, è istituito dalla Società un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, nonché di adeguata professionalità in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e dei relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- ❖ sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- ❖ sull'efficacia del Modello in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- ❖ sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- ❖ sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti della struttura e organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Gestione, con provvedimento motivato, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, in forma monocratica o collegiale in base a quanto stabilito dal Consiglio di Gestione all'atto di nomina.

In caso di nomina in forma collegiale, l'OdV potrà essere formato da un numero massimo di 3 membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Gestione all'atto di nomina e di cui al massimo uno solo appartenente al personale della Società o sue controllate e/o collegate.

In caso di OdV in forma collegiale è nominato Presidente dell'OdV uno dei componenti dello stesso non appartenente al personale della Società.

In caso di nomina in forma monocratica, il membro dell'OdV dovrà necessariamente non appartenere al personale della Società o sue controllate e/o collegate.

Laddove uno dei membri dell'ODV in forma collegiale sia un consigliere, dovrà essere indipendente ai sensi dei requisiti indicati dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), cioè solo laddove:

- ❖ non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 2382 del codice civile;
- ❖ non sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei consiglieri della Società, non sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei consiglieri delle società controllate dalla Società o che la controllano o di quelle che sono sottoposte a comune controllo;
- ❖ non sia legato da rapporti di lavoro autonomo o subordinato o da altri rapporti di natura professionale o patrimoniale con la Società, con le società controllate o che la controllano o che sono sottoposte a comune controllo oppure con i consiglieri della Società o con il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado di questi ultimi.

L'incarico, quando formalmente accettato dal soggetto nominato, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

Salvo diversa previsione all'atto di nomina da parte del Consiglio di Gestione, l'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione che ha provveduto alla sua nomina. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

8.2 Requisiti di eleggibilità

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:

- ❖ la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso persone giuridiche;
- ❖ la condanna passata in giudicato per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- ❖ l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o sottoposte al comune controllo o con i soggetti esterni incaricati della revisione.

I membri dell'OdV non appartenenti al personale della Società devono essere indipendenti, ovvero:

- ❖ non devono essere legati alla Società o a società controllate e/o collegate da un rapporto di natura patrimoniale che ne possa ragionevolmente compromettere l'indipendenza;
- ❖ non devono intrattenere, né avere intrattenuto, neppure indirettamente con la Società o con soggetti legati ad essa, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- ❖ se consiglieri della Società, devono rispettare i requisiti di cui al precedente paragrafo 8.1.

8.3 Revoca, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Gestione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- ❖ la perdita dei requisiti di eleggibilità cui al precedente paragrafo 8.2;
- ❖ l'inadempimento agli obblighi afferenti all'incarico affidato;
- ❖ la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio dell'incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Gestione revoca la nomina del membro dell'OdV divenuto inidoneo, dandone adeguata motivazione, e provvede contestualmente alla sua sostituzione.

Oltre alla perdita dei requisiti di eleggibilità, costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- ❖ la rinuncia;
- ❖ la morte o la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico;

Il componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Gestione.

In caso di decadenza, recesso o impossibilità sopravvenuta ad esercitare le funzioni di Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Gestione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

8.4 Svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua delle verifiche periodiche almeno trimestrali sul Modello, di cui almeno due all'anno mediante riunione da tenersi presso la sede della Società, che saranno svolte effettuando specifici approfondimenti in base alle sue specifiche valutazioni ed in base alle singole esigenze emerse di volta in volta nell'ambito dell'operatività della Società.

Tutte le verifiche e gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini del rispetto del Modello. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute all'indirizzo mail comunicato al momento della sua nomina.

Qualora a composizione collegiale, le riunioni dell'Organismo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione salvo diverso accordo tra i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Ogni membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Organismo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Ciascun componente dell'Organismo presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso rispetto alle decisioni prese. Copia dei verbali è custodita in un apposito archivio riservato al quale possono accedere solo i membri dell'Organismo.

8.5 Poteri

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo. All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare:

- ❖ si coordina con il Responsabile Risorse Umane per gli aspetti relativi alla formazione del personale;
- ❖ si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilare sull'effettiva attuazione del Modello adottato dalla Società, è dotato dei seguenti poteri e doveri, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- a) svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- b) accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili della Società, come meglio elencate nella Parte Speciale del Modello;
- c) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, ai membri del Consiglio di Gestione, al Consiglio di Sorveglianza e alla società di revisione, ai soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- d) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle Attività Sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7, sempre che l'obbligo di ottemperare alle richieste dell'OdV sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società;
- e) ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio, di cui alla Parte Speciale del presente Modello;
- f) avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società;
- g) avvalersi di consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, in particolare, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 10;
- i) sottoporre il Modello a verifica periodica e se necessario proporre al Consiglio di Gestione modifiche o aggiornamenti;
- j) informare il Presidente del Consiglio di Gestione di fatti urgenti e rilevanti emersi nello svolgimento della propria attività;
- k) individuare e aggiornare periodicamente, sentiti il Presidente del Consiglio di Gestione e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferisce, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché

determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Gestione, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di dare informazione al Consiglio di Gestione nella riunione immediatamente successiva.

Il potere di verifica e di controllo non può essere utilizzato dall'OdV per ingerirsi nelle responsabilità dei soggetti nominati ai sensi delle leggi di settore, ma esclusivamente allo scopo di verificare l'effettiva applicazione delle regolamentazioni vigenti.

8.6 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce esclusivamente al Consiglio di Gestione. Può tuttavia informare direttamente il Presidente del Consiglio di Gestione su fatti rilevanti del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

È fatto obbligo all'OdV di redigere almeno annualmente una relazione scritta al Consiglio di Gestione che deve contenere, quantomeno, le seguenti informazioni:

- ❖ la sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno dall'OdV;
- ❖ eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- ❖ eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- ❖ il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- ❖ le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- ❖ una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche di forma e di contenuto;
- ❖ eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- ❖ un rendiconto delle spese sostenute.

Tutti i **dipendenti** e i **membri degli organi sociali** della Società si impegnano, nel rispetto delle finalità del presente Modello a collaborare con l'OdV, segnalando i fatti che integrano o

possono integrare una violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. I dipendenti della Società riferiscono preferibilmente al proprio diretto superiore gerarchico, ma possono altresì rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, i **responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio** comunicano all'Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare periodicamente, o almeno una volta all'anno, all'Organismo di Vigilanza lo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a rischio di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione.

I **collaboratori** e tutti i **soggetti esterni** alla Società ai quali, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 7, si applica il Modello, sono tenuti nell'ambito dell'attività svolta per conto o nell'interesse della Società a segnalare direttamente all'OdV le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato a cura degli organi o delle funzioni competenti:

- ❖ dei procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- ❖ dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ❖ dell'applicazione di una sanzione per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le segnalazioni di violazioni al Modello sono conservate a cura dell'OdV in un archivio informatico o cartaceo, di cui deve essere garantita la riservatezza.

Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività. La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni all'OdV. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano in buona fede segnalazioni all'OdV. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra la società ha istituito il seguente indirizzo di posta elettronica: odv@berner.it.

La Società deve garantire che l'accesso a tale indirizzo sia consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali devono garantire l'assoluto rispetto dei requisiti di riservatezza del segnalante.

In alternativa all'e-mail, le segnalazioni possono essere inviate per iscritto, in busta chiusa, al seguente indirizzo: all'attenzione dell'Avv. Antonio Carella, via Silvio Pellico 12, 20121 Milano

9. Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto)

Le segnalazioni di cui al paragrafo 8.6 e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art.6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, le segnalazioni possono avvenire secondo i canali individuati nel precedente paragrafo 8.6.

E' fatto divieto alla Società, ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo si chiarisce che è prevista l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Modello:

- ❖ in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ❖ nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- ❖ di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

10. Sistema sanzionatorio

10.1 Principi generali

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del presente Modello.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti procede. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. Valutata la violazione, l'OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- ❖ la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- ❖ la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;

- ❖ l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- ❖ la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- ❖ l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- ❖ l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- ❖ la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

10.2 Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il **personale dipendente** deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Pertanto, la violazione delle previsioni del Modello e delle sue procedure di attuazione, comporta l'applicazione del **procedimento disciplinare** e delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei citati **CCNL**. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Il rispetto delle disposizioni del Modello vale nell'ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. Se la violazione riguarda i **Dirigenti**, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al **CCNL** applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Se la violazione riguarda un componente del **Consiglio di Gestione** della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza mediante relazione scritta.

Nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Gestione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono

derivate alla Società: (i) richiamo formale scritto, (ii) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile, (iii) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione commessa dal componente del Consiglio di Gestione sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Gestione convoca il Consiglio di Sorveglianza, proponendo la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente **del Consiglio di Sorveglianza**, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Gestione mediante relazione scritta. Il Consiglio di Gestione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

Per i **soggetti esterni** o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 che precede, l'Organismo di Vigilanza, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, il Direttore Risorse Umane ed il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, stabilisce altresì per ciascuna tipologia di rapporto le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse.

11. Comunicazione e formazione

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri. Il Modello è comunicato a cura del Direttore Risorse Umane, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, purché idonei ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

La Società individua un Responsabile del controllo interno che rappresenti il primo ed immediato canale di interazione da parte dell'ODV nello svolgimento delle sue attività periodiche.

L'OdV determina, sentito il Direttore delle Risorse Umane ed il Responsabile del controllo Interno, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società destinatari del Modello.

La Società attua programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri degli organi sociali della Società.

PARTE SPECIALE

Introduzione

Come illustrato nella Parte Generale, la presente Sezione è il risultato di un processo (c.d. **Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis**) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei sistemi di controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. **Attività Sensibili**) nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un reato di quelli indicati nel Decreto e ritenuti potenzialmente applicabili alla Società.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i **principi di comportamento** e i **protocolli di prevenzione**, sia generali e sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati di cui al Decreto.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascun reato astrattamente applicabile alla Società e segnatamente:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
3. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
4. Reati societari (art. 25-ter);
5. Delitti contro la personalità individuale, con esclusivo riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinques)
6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
8. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
10. Reati ambientali (art. 25-undecies);
11. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

12. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis)

13. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter) e Reati transnazionali (art. 10, Legge 146/2006).

Si precisa che, con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia, non è prevista una specifica sezione, poiché gli stessi si reputano già complessivamente presidiati dalle altre disposizioni di cui al Codice Etico della Società e da tutti i presidi di cui al Modello della Società ed illustrati nella presente parte speciale.

In ciascuna sezione, per ciascuna tipologia di reato, sono quindi indicati:

- a) i reati applicabili;
- b) le Attività Sensibili individuate;
- c) i protocolli specifici di prevenzione.

Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 7 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive sezioni, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- ❖ la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico della Società;
- ❖ siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;

- ❖ siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica;
- ❖ le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- ❖ l'accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, ed al Reg. 679/2016;
- ❖ l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
- ❖ siano implementate ed attuate procedure e/o linee guida e sia individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- ❖ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- ❖ informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
- ❖ può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello.

1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

1.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il "**pubblico ufficiale**" è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La **funzione pubblica** è caratterizzata dall'esercizio di:

- ❖ **potere autoritativo**, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- ❖ **potere certificativo** è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L' "**incaricato di un pubblico servizio**" è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per “**pubblico servizio**” si intendono quelle attività:

- ❖ disciplinate da norme di diritto pubblico;
- ❖ caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L’incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un’autorità pubblica.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all’ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell’ASL, dell’INAL, dell’INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; gli Uffici Postali, gli Istituti di Credito, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

1.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Costituito dalla stessa condotta di cui sopra, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Costituito dal fatto di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio. Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.)

Ai sensi del quale chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio

patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

1.3 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Gestione delle verifiche ispettive da parte di autorità di vigilanza (es. ASL, Guardia di Finanza, NAS, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, ecc.);
2. Gestione della relazione con rappresentanti della pubblica della Pubblica Amministrazione (ad es. Ispettorato del lavoro, INPS, ecc.) e con Enasarco;
3. Gestione degli adempimenti in materia importazione di prodotti e dei rapporti con enti pubblici (Agenzia delle Dogane) o incaricati di pubblico servizio in materia di importazione di prodotti e pagamento accise;
4. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione manifestazioni a premio ex DPR 430/2002 (concorsi ed operazioni a premio);
5. Selezione, assunzione e gestione del personale;
6. Gestione delle note spese;
7. Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizione su cc bancario, assegni, etc.);
8. Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;
9. Conclusione accordi di vendita con PA (compresa partecipazione gare tramite MEPA);

10. Gestione attività degli agenti (promozione, vendite, esecuzione);
11. Gestione delle attività concernenti la richiesta ed il rinnovo di autorizzazioni e licenze (manutenzione deposito, etc.) i rapporti con Università e laboratori incaricati di pubblico servizio per analisi chimico-fisiche sui prodotti, anche tramite soggetti terzi;
12. Gestione della fiscalità e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria in materia fiscale e tributaria;
13. Registrazione marchi e brevetti;
14. Gestione finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione;
15. Gestione dei pagamenti da parte dei clienti mediante contanti;
16. Gestione di adempimenti normativi, amministrativi e societari (es. comunicazioni, deposito procure, privacy sicurezza sul lavoro, etc.);
17. Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es- cellulari, computer, autoveicoli);
18. Gestione delle attività di marketing, comunicazione, eventi, attività pubblicitarie e di sponsorizzazione;
19. Gestione attività di sconti promozionali con i Clienti tramite omaggio di singoli prodotti.

Inoltre, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili c.d. "strumentali" alla commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione da parte degli Agenti;
2. Gestione degli incassi da parte degli Agenti;
3. Gestione dei rapporti con Agenzia delle Dogane da parte di consulenti;
4. Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, agenti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni;

1.4 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni di: gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc. anche tramite soggetti terzi (es. consulenti o promotori, ecc.); gestione dei rapporti con enti terzi e laboratori incaricati per analisi chimico-fisiche sui prodotti import, anche tramite s oggetti terzi; gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per aspetti doganali e di import/export, e soggetti terzi (es. spedizionieri, ecc.); gestione dei rapporti con l'Antitrust e il Garante Privacy,

anche tramite soggetti terzi; registrazione di marchi e brevetti, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a) possano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- b) sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti pubbliche;
- c) i soggetti autorizzati riferiscano, anche verbalmente, gli incontri intrattenuti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e gli elementi chiave emersi durante gli incontri al responsabile gerarchico e funzionale;
- d) gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- e) siano utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
- f) la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta da persone competenti in materia, preventivamente identificate, e verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi l'ha prodotta, anch'esso preventivamente identificato;
- g) tutti i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri, in base a procure generali/speciali;
- h) il Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle normative interne:
 - ❖ identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;

- ❖ autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
 - ❖ verifichi preventivamente che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società alla Pubblica Amministrazione ad es. per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni, ecc. siano complete e veritiere;
- i) la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio ben protetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
2. Per le operazioni di gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, ecc., anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) il Responsabile Interno, verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere il finanziamento siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico sia destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
 - c) l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto.
3. Per le operazioni di gestione delle verifiche ispettive da parte di Autorità di Vigilanza (es. ASL, Guardia di Finanza, NAS, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, INPS, Agenzia delle Dogane, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) i rapporti con i funzionari pubblici, nell'ambito delle diverse verifiche ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - b) le verifiche ispettive avvengano, laddove possibile, alla presenza di almeno due dipendenti della Società;
 - c) la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avvenga a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;

- d) sia predisposto e costantemente aggiornato un registro delle verifiche ispettive da compilare a seguito di ogni visita ispettiva (indipendentemente dal fatto che a seguito della visita ispettiva sia stato redatto o meno un verbale);
 - e) il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento di ispezione e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, trasmetta copia dei verbali del procedimento ispettivo;
 - f) copia dei verbali di ispezione sia conservata a cura di ogni Direzione, per ambito di competenza.
4. Per le operazioni relative ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) sia garantito il principio della separazione delle funzioni: l'emissione delle fatture e dei documenti contabili deve essere effettuata da soggetti diversi da quelli che li controllano, da quelli che monitorano il credito dei clienti e da quelli che eseguono le registrazioni contabili relative alla fatturazione e all'incasso;
 - b) il personale della Società assuma un comportamento collaborativo con l'Amministrazione Finanziaria. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - c) sia deputato ad avere contatti con l'Amministrazione Finanziaria unicamente il personale espressamente autorizzato e dotato di idonee deleghe o procure;
 - d) sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, agenti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
 - b) la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
 - c) tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;

- d) siano costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;
 - e) il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;
 - f) sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
 - g) la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio ben protetto, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
6. Per le operazioni di gestione degli acquisti di prodotti destinati alla vendita, di gestione delle attività di sviluppo del business, anche tramite soggetti terzi si rimanda a quanto previsto nel presente paragrafo, con particolare riferimento al punto 1) e nella sezione 4 "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 4.3, punto 5.
7. Per le operazioni di selezione, assunzione e gestione amministrativa delle risorse umane, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) sia definito un budget degli organici approvato dagli enti competenti;
 - b) la richiesta di assunzione di personale avvenga attraverso la compilazione di modulistica specifica da parte della funzione richiedente;
 - c) la richiesta di assunzione di personale sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
 - d) per le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget, le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale formalizzino e motivino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica, e tale richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
 - e) sia elaborato, per le risorse da inserire in azienda, il relativo profilo professionale da ricercare che preveda almeno quanto segue: ruolo da svolgere e attività di dettaglio; background formativo ed esperienze richieste; conoscenze linguistiche; tipologia di risorsa

da inserire (es. livello di esperienza, ecc.); tipologia di inserimento/contratto; sede di lavoro; livello retributivo e inquadramento contrattuale;

- f) i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- g) sia garantita la partecipazione, durante la fase dei colloqui, di almeno due soggetti della Società;
- h) ai fini della scelta, siano valutati più candidati;
- i) le valutazioni dei candidati, ivi inclusi quelli non assunti, siano formalizzate in apposita documentazione di cui sia garantita l'archiviazione a cura della Direzione Risorse Umane;
- j) nella fase di assunzione del personale siano preventivamente valutati eventuali precedenti penali della persona selezionata;
- k) siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
- l) sia richiesta un'autodichiarazione scritta in relazione all'assenza di eventuali conflitti di interesse in corso tra il candidato stesso e i dipendenti della Società e/o altre terze parti (ad es. Pubblica Amministrazione, fornitori, ecc.) legate al core business/interessi della Società che preveda altresì l'onere del candidato di comunicare tempestivamente alla Società eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nel corso del rapporto contrattuale. Tale autodichiarazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti;
- m) sia definita una contrattualistica standard che preveda, oltre all'informativa sul Codice Etico, anche clausole di adesione ai principi del Decreto ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- n) siano effettuati inserimenti/modifiche nell'anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
- o) sia verificata la correttezza delle retribuzioni erogate;
- p) eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici e/o di anzianità;
- q) siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi a dipendenti e collaboratori e sia individuato il soggetto/funzione aziendale a cui conferire la responsabilità di attribuzione degli stessi;

- r) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- s) sia prevista la preventiva autorizzazione degli straordinari del dipendente da parte del proprio Responsabile;
- t) sia prevista la preventiva autorizzazione delle ferie/permessi del dipendente da parte del proprio Responsabile;
- u) sia verificata la coerenza tra gli incentivi/premi riconosciuti e quanto predefinito;
- v) l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
- w) siano identificati i beni strumentali e le utilità aziendali concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- x) sia predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
- y) siano definite le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
- z) siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
- aa) siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento;
- bb) sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

Per gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione, relativamente alle attività di selezione, assunzione e gestione delle risorse umane si rimanda a quanto previsto nel presente paragrafo, con particolare riferimento al precedente punto 1).

- 8. Per le operazioni di gestione degli acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, e per il rilascio di mandati agenzia si rimanda a quanto previsto nella sezione 13 "Delitti di Criminalità organizzata" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 13.4, punto 4).
- 9. Per le operazioni di gestione delle segnalazioni (es. non conformità, rischi di sicurezza prodotti, ecc.) e resi, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) siano definiti i requisiti in presenza dei quali è possibile accettare un reso merce;

- b) siano definite le modalità di gestione delle non conformità e del reso merce;
 - c) sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità dell'attività.
10. Per le operazioni relative alla gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza e alla gestione delle risorse finanziarie (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi dei Clienti, anche in contanti), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione;
 - b) per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa prevedere la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
 - c) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - d) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - e) gli incassi e i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili tramite evidenza documentale;
 - f) sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza;
 - g) la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - h) in relazione alla gestione della piccola cassa:
 - ❖ sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;
 - ❖ siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, ecc.);
 - ❖ sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
 - ❖ sia effettuata giornalmente la conta fisica della piccola cassa;

- ❖ sia effettuata mensilmente una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
 - ❖ siano definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
 - i) siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - j) sia individuato il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;
 - k) in sede di liquidazione, la voce relativa al rimborso delle spese di rappresentanza sia distinta rispetto a quella relativa al rimborso delle note spese;
 - l) sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.
11. Per le operazioni di gestione delle attività di marketing e comunicazione esterna, eventi e gestione del sito internet (es. promozioni, sponsorizzazioni, pubblicità, omaggi, buoni sconto, operazioni a premi, ecc.), ivi incluse le donazioni di denaro e alimentari, anche tramite società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) sia definito e approvato un budget annuale relativo alle attività di marketing;
 - b) le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
 - c) le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
 - d) sia previsto un iter autorizzativo, con specifiche soglie, per la gestione delle liberalità/donazioni (es. scelta dell'ente destinatario, controvalore della liberalità/donazione, ecc.);
 - e) sia individuata una soglia di valore massimo, per singola operazione, sia per le attività di sponsorizzazione sia per la concessione di donazioni e altre liberalità;
 - f) sia predisposto un elenco della liberalità/donazioni, con indicazione della tipologia dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, dell'ente destinatario, della motivazione della scelta;

- g) sia verificata l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, al fine di evitare di promettere e/o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici all'ente beneficiario con la finalità di promuovere e/o favorire interessi della Società;
 - h) l'acquisto di omaggi segua lo stesso iter autorizzativo di tutti gli altri acquisti di beni;
 - i) siano previste delle soglie di importo economico massimo per singolo omaggio con relativi livelli autorizzativi;
 - j) non possano essere mai elargiti omaggi che siano in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo, ecc.) e/o che possano dare l'impressione di avere lo scopo di influenzare le decisioni operative del terzo (es. Cliente, fornitore, ecc.);
 - k) gli omaggi siano recapitati presso la sede della Società del destinatario e mai presso indirizzi privati;
 - l) sia vietato elargire omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D. Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
 - m) sia predisposto e verificato l'elenco dei destinatari degli omaggi, affinché non vi siano spedizioni di più omaggi al medesimo destinatario;
 - n) sia vietato ricevere omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D. Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
 - o) gli omaggi siano ricevuti presso la sede della Società e non al proprio indirizzo privato o a quello di parenti/amici, in quanto legati al rapporto di lavoro;
 - p) sia predisposto e costantemente aggiornare un elenco degli omaggi ricevuti e di quelli rifiutati al fine di garantire la tracciabilità;
 - q) sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
12. Per le operazioni di redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, si rimanda a quanto previsto nella sezione 4 "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 4.3, punto 1).

2 Delitti informatici (art. 24-bis del Decreto)

2.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti:

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Berner S.p.A. · sede legale: Via dell'Elettronica 15, 37139 Verona · tel. 045.8670111 · PEC berner@legalmail.it · www.berner.it
Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale e numero d'iscrizione Reg. Imp. VR 00203530217
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. · R.E.A. VR-216166 · R.A.E.E. IT08030000004130
Società per azioni con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. da parte di Berner SE
con sede in Künzelsau, Germania



Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria.

▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma anche minima di barriere ostative all'ingresso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

▪ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici (art. 615-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

▪ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

▪ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

2.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 24-bis del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Piani di sicurezza dei sistemi informativi e di disaster recovery, anche tramite outsourcer;
2. Gestione dei sistemi hardware, software, ivi inclusa la gestione della sicurezza informatica, anche tramite outsourcer;
3. Gestione di accessi, account e profili, anche tramite outsourcer;
4. Gestione della documentazione in formato digitale.

2.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- ❖ sia vietato ai dipendenti della Società accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);
- ❖ sia vietato ai dipendenti della Società ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
- ❖ l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita fruendo dei servizi di operatori qualificati e certificati, attraverso chiavi di crittografia legittimamente possedute, verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- ❖ sia vietato a tutti i dipendenti della Società procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- ❖ siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- ❖ sia vietato a tutti i dipendenti della Società di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

2.4 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi, account e profili, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a) siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali agenti, consulenti e fornitori;
 - b) i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
 - c) la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
 - d) siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
 - e) gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
 - f) le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
 - g) siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
 - h) sia predisposta una matrice autorizzativa - applicazioni/profilo/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
 - i) siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate;
 - j) la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.
2. Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware, software, ivi inclusa la gestione della sicurezza informatica, i protocolli prevedono che:
- a) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
 - b) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di

verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;

- c) siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- d) sia definito un piano di Business Continuity o di Disaster Recovery, periodicamente aggiornati e testati;
- e) siano definiti i criteri e le modalità per il change management (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- f) la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.
- g) Per le operazioni riguardanti la gestione della documentazione in formato digitale i protocolli di prevenzione prevedono che:
- h) siano definiti criteri e modalità per la generazione, distribuzione, revoca ed archiviazione delle chiavi (smart card);
- i) sia formalmente disciplinata la eventuale gestione delle smart card da parte di soggetti terzi;
- j) siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati;
- k) la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle smart card sia tracciabile e adeguatamente archiviata.

3 Delitti contro l'Industria e il Commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

3.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente. Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

3.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-bis.1 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Registrazione di marchi e brevetti, anche tramite soggetti terzi;
2. Gestione degli acquisti di beni (destinati alla vendita e non), ricevimento e messa in vendita;

3.3 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni di registrazione di marchi e brevetti, anche tramite soggetti terzi, si rimanda a quanto previsto nella sezione 12 "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 12.3, punto 1).
2. Per le operazioni di acquisto di beni (destinati alla vendita e non), ricevimento e messa in vendita (quindi in fase di selezione e gestione del fornitore, ricevimento merci e vendita), ivi inclusi i prodotti acquistati intercompany, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) la scelta fornitori (quando demandata alla Società e non operata dal Gruppo Berner) avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste fornitori; le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle liste tenute dalla Società non possano essere determinate da un unico soggetto e vadano sempre motivate;
 - b) la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
 - c) siano individuati criteri che permettano di evidenziare eventuali transazioni sospette relative a forniture di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate (es.: prezzi particolarmente vantaggiosi, condizioni di pagamento differenti da quelle concordate, qualora prevista mancanza di documentazione obbligatoria di certificazione del prodotto, ecc.);
 - d) siano garantiti controlli che consentano di evitare la messa in vendita di prodotti con caratteristiche differenti rispetto a quelle rappresentate al cliente. A titolo esemplificativo:
 - ❖ sia periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del prodotto venduto e quanto riportato sullo stesso o su attività promozionali;
 - ❖ siano effettuati controlli mirati atti a garantire la veridicità delle informazioni presenti in etichetta e la conformità alla normativa nazionale e comunitaria applicabile;
 - ❖ sia garantito un intervento tempestivo nei casi di non conformità evidenziata sia sulle materie prime che sui prodotti finiti, mediante il ritiro e se necessario il richiamo dei lotti di prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza;

- ❖ non possano essere messi in atto comportamenti tali da far sì che siano venduti prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi ovvero che riportano indicazioni geografiche o denominazione di origine false;
- ❖ sia fatto divieto a tutti i dipendenti della Società di apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello registrato per determinati tipi di merci, segni distintivi anche apposti solamente sugli imballaggi di tali merci.

4 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

4.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Costituita dalla condotta di cui all'art. 2635 c.c. qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

4.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società, dei sistemi di controllo previsti dalla legge, delle possibili attività di ostacolo ai controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività di impresa, delle situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali;
2. Gestione attività di sconti promozionali con i Clienti tramite omaggio di singoli prodotti;
3. Selezione, assunzione e gestione del personale;
4. Gestione delle note spese;
5. Gestione degli acquisti di beni (destinati alla vendita e non), ricevimento e messa in vendita;
6. Gestione dei finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc.;
7. Gestione delle attività degli agenti (promozione, vendite, esecuzione, incasso);
8. Gestione dei rapporti con l'Antitrust e il Garante Privacy, anche tramite soggetti terzi;
9. Gestione delle operazioni relative al capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;
10. Gestione dei rapporti con i soci ed il Consiglio di Sorveglianza;
11. Redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
12. Gestione attività di recupero crediti (compresa cessione crediti);
13. Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni del capitale, ecc.;

14. Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione.

4.3 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni di redazione del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) sia adottato un manuale delle procedure contabili, che deve essere costantemente aggiornato;
 - b) le procedure operative aziendali indichino con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle funzioni responsabili;
 - c) tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
 - d) l'attività di recupero crediti ed i relativi fondi di svalutazione siano gestiti sotto il controllo del Direttore Finanziario e siano formalizzate le relative procedure finalizzate ad una gestione efficace e trasparente di tutte le attività connesse;
 - e) i responsabili dell'unità organizzativa forniscano le informazioni alle unità gerarchicamente sovraordinate in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - f) qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili dell'unità organizzativa indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne allegano una copia;
 - g) la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Direzione Sistemi Informativi e garantiscano la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
 - h) chiunque ne sia a conoscenza segnali tempestivamente al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale. Il responsabile di funzione, valutata l'anomalia, segnali tempestivamente il fatto all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, ne dà evidenza nella relazione annuale all'OdV prevista al paragrafo 8.7. della Parte Generale;

- i) eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dal Direttore Finanziario della Società;
 - j) chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
 - k) la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dei consiglieri con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Gestione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.
2. Per le operazioni di custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività di impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
 - b) l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, al Consiglio di Sorveglianza ed all'Organismo di Vigilanza;
 - c) chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
 - d) la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
 - e) la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.
3. Per la gestione dei rapporti con i Soci e il Consiglio di Sorveglianza e la gestione dei rapporti con l'Antitrust e il Garante Privacy, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Consiglio di Sorveglianza o all'Antitrust e al Garante delle Privacy;

- b) il responsabile della funzione a cui sia richiesta un'informazione dal Consiglio di Sorveglianza o dall'Antitrust e dal Garante delle Privacy verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - c) le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Consiglio di Sorveglianza o dall'Antitrust e dal Garante delle Privacy, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
 - d) tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Gestione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Consiglio di Sorveglianza debba esprimere parere siano messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
 - e) sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza esperienza e qualifiche dei membri del Consiglio di Sorveglianza al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
4. Per la gestione delle operazioni relative al capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società e delle attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzioni del capitale, ecc., i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) ogni operazione sia sottoposta e approvata dagli organi sociali competenti delle società interessate dall'operazione straordinaria;
 - b) la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - ❖ descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
 - ❖ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
 - ❖ struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;

- ❖ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisor coinvolti;
 - ❖ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - ❖ valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte del Consiglio di Gestione;
- c) ove richiesto, il Consiglio di Sorveglianza esprima motivato parere sull'operazione;
- d) ai fini della registrazione contabile dell'operazione, la Direzione Finanziaria e Fiscale verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- e) nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.
5. Per le operazioni relative alla selezione, valutazione e gestione dei rapporti commerciali rilevanti, anche tramite agenti, e per la gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali, banche, associazioni di categoria, Enti Certificatori, concorrenti, laboratori incaricati di pubblico servizio per analisi chimico-fisiche sui prodotti importati, anche tramite soggetti terzi (ad esempio, agenti), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) sia garantita, laddove possibile, la partecipazione di almeno due dipendenti o rappresentanti della Società, dotati di adeguati poteri, negli incontri rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi scelta della controparte, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell'importo, ecc.), incontri con banche e istituti di credito maggiormente rilevanti per accensione di nuovi rapporti o in occasione di incontri volti alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ecc.;
 - b) siano formalizzati gli incontri relativi alle suddette operazioni (ad es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto delle singole trattative);
 - c) siano formalizzate le politiche di prezzo e/o i canoni applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;
 - d) siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi a favore dei Clienti o agenti, laddove applicabili;

- e) sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - f) nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
 - g) il rapporto con il soggetto terzo sia formalizzato attraverso un contratto scritto che contenga almeno il diritto della Società di risolvere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione, oltre a ricevere il ristoro dei danni ed i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
6. Per le operazioni relative alla gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, ecc., si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla sezione 1 "Reati contro la Pubblica Amministrazione", paragrafo 1.4 punto 2).
7. Per le operazioni relative alla gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, Clienti, fornitori, ecc.), anche tramite professionisti esterni, si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla sezione 1 "Reati contro la Pubblica Amministrazione", paragrafo 1.4 punto 5).

5 Delitti contro la personalità individuale con esclusivo riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinques del Decreto)

5.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato:

- "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (Art. 603 bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chiunque:

- ❖ recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- ❖ utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- ❖ Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- ❖ la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ❖ la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- ❖ la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- ❖ la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- ❖ Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
- ❖ il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- ❖ il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- ❖ l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

5.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività inerenti sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione al reato di cui all'art. 25-quinques del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

1. Selezione, assunzione e gestione del personale;
2. Attività di verifica, scelta e gestione dei fornitori (diretti e indiretti), compresi consulenti e appaltatori e subappaltatori (es. per l'esecuzione dei lavori edili), agenti e fornitori di servizi (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.).

5.3 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni riguardanti la selezione, assunzione e gestione amministrativa delle risorse umane, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) siano corrisposte retribuzioni conformi:

- ❖ ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- ❖ alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ❖ alla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;

b) siano vietate tutte le pratiche legate al fenomeno del mobbing, nonché tutte le situazioni che possono sottoporre il personale a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

c) siano adottati gli accorgimenti necessari al fine di rendere l'ambiente di lavoro adeguato in termini di sicurezza e/o igiene.

2. Per le operazioni riguardanti le attività di verifica, scelta e gestione dei fornitori (diretti e indiretti), compresi consulenti e appaltatori e subappaltatori (es. per l'esecuzione dei lavori edili), agenti e fornitori di servizi (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.) i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a) nel caso in cui siano affidati servizi in appalto, sia svolta opportuna attività di qualifica del soggetto terzo (ad es. tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, del piano delle misure adottate per la sicurezza dei lavoratori, ecc.);
- b) i contratti di appalto prevedano la facoltà della Società di effettuare le attività di controllo ritenute necessarie;
- c) sia inserita nei relativi contratti una apposita clausola "231" che impegni il soggetto terzo a rispettare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- d) siano effettuati controlli periodici, eventualmente a sorpresa, sul personale degli appaltatori effettivamente presente nei siti o uffici della Società.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

6.1 Premessa

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "**lesione**" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un "**omicidio**" nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto

a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, dirigente/preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate dall'esperienza pratica o dalla prassi e successivamente positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- ❖ il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- ❖ è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- ❖ non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere

6.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

6.3 Identificazione delle attività sensibili

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa da parte della Società della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società, ritenendo che la dissuasione da comportamenti configurabili come reati, possa e debba essere conseguita attraverso il controllo dei propri processi operativi, ha reputato strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori standard disponibili in materia di sicurezza aziendale, affidarsi ad un importante strumento di controllo e di gestione, ovvero il Documento di Valutazione di Rischi previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza (DVR) di cui all'art.17 comma 1 lettera a) del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Le Attività Sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

1. Policy aziendale e obiettivi di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. Individuazione delle disposizioni in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale;
3. Individuazione del Datore di lavoro e deleghe; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità;

4. Attività di comunicazione, e partecipazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori;
5. Gestione competenze, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori e nomine;
6. Valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
7. Attività di sorveglianza sanitaria;
8. Progettazione e gestione assets: installazione ed acquisizione documentazioni/ certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI;
9. Gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso;
10. Rapporti con i fornitori, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo;
11. Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
12. Vigilanza e controllo: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la SSL.

6.4 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, rispettare alcuni principi e tenere determinati comportamenti per tutelare la salute e la sicurezza propria e altrui;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c) rispettare la normativa e le pratiche aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro, osservando altresì la normativa e le prassi aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale;
- d) utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente/preposto, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera g), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, ovvero di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- k) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6.5 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni relative a policy aziendale e obiettivi di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) sia diffusa e consolidata una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti;
 - b) si faccia riferimento alla prassi aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per:

- ❖ l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - ❖ l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse;
- c) siano identificati ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda;
- d) siano svolte tutte le attività di comunicazione, formazione ed informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un alto livello di consapevolezza e capacità in tutto il personale coinvolto;
- e) sia promossa e attuata ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, ed ogni altra misura necessaria.
2. Per le operazioni relative all'individuazione delle disposizioni in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) siano individuate le disposizioni normative applicabili, anche mediante l'utilizzo dei moduli aziendali predisposti, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
 - b) la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) sia assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni, allo scopo di porre sotto controllo:
 - ❖ l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
 - ❖ l'aggiornamento legislativo;
 - ❖ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.
3. Per le operazioni relative all'individuazione del Datore di lavoro e deleghe; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità; i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) per tutte le figure, nominate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, anche in esito alla sottoposizione del soggetto prima della nomina a specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo;

b) l'attribuzione di specifiche responsabilità avvenga attraverso forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa. In generale, a titolo esemplificativo:

- ❖ siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- ❖ siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- ❖ siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e siano loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- ❖ il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa sia coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- ❖ le deleghe siano redatte per iscritto e determinino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
- ❖ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- ❖ non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle best practice contemplate dal sistema di controllo;
- ❖ i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro abbiano competenze adeguate ed effettive in materia;
- ❖ le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili siano adeguate ed effettive.

4. Per le operazioni relative all'attività di comunicazione e partecipazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, i protocolli di prevenzione prevedono che:

a) le prassi aziendali che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale comprendano:

- ❖ comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;

- ❖ comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
 - ❖ ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
 - ❖ partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - b) il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - c) il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - d) la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.
5. Per le operazioni relative alla gestione competenze, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, sia addestrato. Di tale formazione e/o addestramento sia prevista una verifica documentata. Le attività formative siano erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) la scelta del soggetto formatore possa essere vincolata da specifici disposti normativi;
 - c) la documentazione inerente alla formazione del personale sia trasmessa al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e sia impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi;
 - d) l'attività di formazione abbia lo scopo di:
 - ❖ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
 - ❖ identificare le esigenze di formazione connesse allo svolgimento delle attività ed alla gestione delle emergenze, fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
 - ❖ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
 - e) garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

6. Per le operazioni relative alla valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi sia effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente (ove previsto) e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - b) tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte di Berner;
 - c) i dati e le informazioni siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati ed in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;
 - d) la richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni siano trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
 - e) la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione sia un compito non delegabile del datore di lavoro e sia effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione, e prenda in considerazione tutti i rischi presenti e relativi alle diverse attività svolte;
 - f) la valutazione dei rischi, come individuata, sia costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, sottoposta a revisione ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro.
7. Per le operazioni relative all'attività di sorveglianza sanitaria, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a) preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore sia necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi;
 - b) la verifica dell'idoneità sia attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifichi preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisca un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori e lo aggiorni periodicamente, trasmettendolo ai vertici di Berner.
8. Per la progettazione e gestione assets: installazione ed acquisizione documentazioni/certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti siano condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze;
 - b) le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sia subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
 - c) preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato sia opportunamente formato;
 - d) tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
 - e) le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza siano registrate;
 - f) in presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provveda a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si proceda come segue:

- ❖ in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provveda ad affidare loro l'incarico;
 - ❖ in caso di assenza di soggetti alternativi si provveda, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).
9. Per le operazioni relative alla gestione delle emergenze, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) si provveda all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale sia messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
 - b) tra il personale siano individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
 - c) siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; siano presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
 - d) la gestione delle emergenze sia attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedano: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo, effettuazione di prove di evacuazione dai diversi locali della Società.
10. Per le operazioni relative ai rapporti con fornitori, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) le attività in appalto e le prestazioni d'opera siano disciplinate dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
 - b) il soggetto esecutore delle lavorazioni possieda idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dimostri il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Egli, inoltre, se necessario, presenti all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società);

- c) l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
 - d) in caso di presenza di personale esterno presso siti della Società (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili) venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, anche mediante la predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze.
11. Per le operazioni relative alla gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) la documentazione sia correttamente gestita e siano adottati sistemi di registrazione appropriati al fine di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali;
 - b) sia garantita la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze);
 - c) la gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avvenga assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.
12. Per le operazioni relative alla vigilanza e controllo: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) i dirigenti ed i preposti investiti di delega ai sensi della normativa applicabile nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano dotati dei necessari requisiti di esperienza, professionalità ed autonomia funzionale e di spesa al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;
 - b) ogni anomalia che impedisca il pieno svolgimento dell'attività sia segnalata al soggetto delegante, al fine di rimuovere senza ritardo l'anomalia e garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa;
 - c) i dirigenti ed i preposti collaborino con il RLS e con il RSPP e con eventuali soggetti terzi che si trovino ad operare nei luoghi di lavoro, anche mediante lo svolgimento della riunione periodica, al fine di avere sempre piena contezza del livello di rischio contingente o potenziale nei luoghi di lavoro. Nel caso insorgano nuovi rischi, i dirigenti ed i preposti

comunicano tale situazione al datore di lavoro, ai fini di eventuali aggiornamenti o integrazioni del Documento di Valutazione dei rischi e dei DUVRI.

6.6 Ulteriori principi

Oltre ai principi di comportamento e di prevenzione specifici in precedenza evidenziati, la Società si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- ❖ ove previsto, siano effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- ❖ l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- ❖ come da prassi, gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- ❖ tutte le attività contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

6.7 Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- ❖ i soggetti qualificati come datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal personale attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ❖ debbono condursi specifiche attività di *audit*, con cadenza periodica per controllare l'effettiva attuazione ed idoneità concreta di tutte le misure adottate ai sensi del Decreto; dette verifiche possono essere effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti (es. datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente) ed anche eventualmente attraverso consulenti esterni. In particolare l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue competenze, si informa delle attività di audit di cui sopra ed effettua proprie visite ispettive, avvalendosi all'uopo di soggetti e strutture aziendali e, laddove necessario, di consulenti esterni.

7 Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

7.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative - il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tenendo conto delle modalità di realizzazione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto, sono state giudicate rilevanti per la Società tutte quelle condotte consistenti nella acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, attuate nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

7.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito delle attività che implicano rapporti con Clienti, fornitori o partner commerciali sono state individuate presso la Società le seguenti Attività

Sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-octies del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Gestione finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, ecc.;
2. Rapporti con l'Amministrazione finanziaria per la gestione fiscale e tributaria;
3. Gestione degli acquisti di beni (destinati alla vendita e non), ricevimento e vendita prodotti, comprese le consulenze;
4. Gestione delle risorse finanziarie (es: poteri di disposizione su cc bancario, assegni) e gestione dei pagamenti da parte dei clienti mediante contanti;
5. Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, in assenza di univoche indicazioni giurisprudenziali e di *best practice*, è stata estesa la mappatura delle Attività Sensibili anche ai reati presupposto dell'art. 648-ter.1 c.p., ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente autoriciclati da parte dello stesso autore.

Si precisa che, con riferimento a quelle fattispecie delittuose non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 - e che potrebbero potenzialmente costituire reati presupposto del delitto di autoriciclaggio - sono stati ritenuti adeguati i protocolli di prevenzione già previsti nelle sezioni della presente Parte Speciale, alle quali si rimanda integralmente.

Inoltre, secondo un'impostazione avallata dalla dottrina maggioritaria, sono stati anche considerati i delitti non colposi non ricompresi nel catalogo reati ex D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati tributari (D. Lgs.n.74/2000 - "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n.205*").

7.3 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni relative alla gestione dei finanziamenti agevolati, erogazioni, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, ecc. si rimanda a quanto previsto nella sezione 1 "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 1.4, punto 2).
2. Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione - in

aggiunta a quelli definiti nella Parte Speciale 4 "Reati Societari", paragrafo 4.3, punto 1) - prevedono che:

- a) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
 - b) gli incassi della Società, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - c) sia assicurata la trasparenza ed il rispetto dei principi contabili nella redazione delle dichiarazioni fiscali, dei redditi e sul valore aggiunto;
 - d) qualora le operazioni siano svolte da soggetti terzi:
 - e) siano formalizzati i ruoli e le responsabilità delle parti, nonché le condizioni ed i termini contrattuali che regolano il rapporto con il fornitore del servizio (anche se appartenente allo stesso Gruppo);
 - f) la Società comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice Etico ed il proprio Modello;
 - g) il dipendente della Società verifichi, sulla base della propria esperienza e di quanto previsto dalla normativa interna aziendale, che l'operazione non abbia caratteristiche oggettive (entità, natura) che possano destare il sospetto che l'operazione sia connessa ad attività di riciclaggio;
 - h) vi sia una cultura aziendale rivolta ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a fornire il riciclaggio di denaro, beni o altra utilità proveniente da attività illecite;
 - i) nel caso di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, vi sia l'obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere.
3. Per le operazioni di gestione degli acquisti di beni e servizi destinati alla vendita e di quelli non destinati alla vendita (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, di selezione, valutazione e gestione delle attività commerciali di sviluppo del business, anche tramite soggetti terzi, di gestione delle operazioni relative al capitale sociale (es. fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a) sia verificata la sede/sede legale o residenza del fornitore/appaltatore/subappaltatore nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni

straordinarie al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);

- b) la Società determini i criteri di valutazione di fornitori/appaltatori/subappaltatori, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: (i) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); (ii) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); (iii) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;
- c) i criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore/appaltatore/subappaltatore, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri:
- ❖ profilo soggettivo del fornitore/appaltatore/subappaltatore, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - ❖ comportamento fornitore/appaltatore/subappaltatore, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie (es. questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta di o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - ❖ profilo economico - patrimoniale dell'operazione (ad esempio il fornitore/appaltatore/subappaltatore, nonché di controparti nell'ambito di attività di

sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico- patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);

- ❖ dislocazione territoriale del fornitore/appaltatore/subappaltatore, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro off- shore o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- ❖ caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore/appaltatore/subappaltatore, nonché la controparte nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore/appaltatore/subappaltatore, nonché la controparte nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie);

- d) per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa sia prevista la firma congiunta di due soggetti muniti di adeguati poteri;
- e) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- f) l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- g) gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili tramite supporto documentale;

- h) i contratti che regolano i rapporti con il fornitore/appaltatore/subappaltatore, nonché di controparti nell'ambito di attività di sviluppo commerciale, di operazioni straordinarie devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico di Berner. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- i) vi sia l'obbligo di rispettare, laddove applicabili, gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio pro-tempore vigente - Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni.
4. Per le operazioni di gestione delle risorse finanziarie (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi tramite gli Agenti, anche in contanti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, i protocolli di prevenzione, oltre a quanto previsto nella sezione 12 "Reati di falsità in monete" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 12.3 punto 3, prevedono che:
- a) siano effettuate apposite verifiche in merito all'instestazione dei conti correnti dei fornitori, al fine di assicurare che tutti i flussi finanziari siano erogati, ad esempio:
- ❖ nel paese di residenza del fornitore e/o della Società;
 - ❖ nel paese in cui avviene la fornitura.
5. Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione, ivi inclusa la valutazione di poste estimative, si rimanda a quanto previsto nella sezione 4 "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 4.3, punto 1).

8 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

8.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

▪ art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

8.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-novies del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Registrazione di marchi e brevetti, anche tramite soggetti terzi;
2. Acquisto e gestione dei sistemi hardware, software, ivi inclusa la gestione della sicurezza informatica;

8.3 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni riguardanti la registrazione di marchi e brevetti, anche tramite soggetti terzi, si rimanda a quanto previsto nella sezione 12 "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 12.3, punto 1).
2. Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware, software, ivi inclusa la gestione della sicurezza informatica i protocolli di prevenzione prevedono che:

- a) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- b) siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- c) siano implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- d) la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- e) siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- f) gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- g) le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- h) siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- i) siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- j) siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- k) siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- l) gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;

- m) le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- n) siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

9 Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

9.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

Tale reato, previsto dall'art. 377-bis c.p., punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare, la facoltà di non rispondere è:

- ❖ dell'indagato e dell'imputato;
- ❖ dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- ❖ dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- ❖ dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

9.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso la Società la seguente Attività Sensibile in relazione al reato di cui all'articolo 25-decies del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

Berner S.p.A. · sede legale: Via dell'Elettronica 15, 37139 Verona · tel. 045.8670111 · PEC berner@legalmail.it · www.berner.it
Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale e numero d'iscrizione Reg. Imp. VR 00203530217
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. · R.E.A. VR-216166 · R.A.E.E. IT08030000004130
Società per azioni con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. da parte di Berner SE
con sede in Künzelsau, Germania



1. Partecipazione di dipendenti della società a processi civili, penali e/o amministrativi in qualità di testimoni

9.3 Principi generali di comportamento

In caso l’Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti summenzionati che sia ricompreso tra i destinatari del Modello e del Codice Etico della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

È considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello, se chiunque tra i soggetti in premessa, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori di Berner, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio a Berner.

Nell’ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società e il Consiglio di Gestione per la valutazione del caso e l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

9.4 Protocolli specifici di prevenzione

Con riferimento ai casi di gestione dei rapporti con soggetti a cui viene chiesto di rendere dichiarazioni avanti l’Autorità Giudiziaria, i protocolli prevedono che:

1. tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico adottato dalla Società;
2. i responsabili delle singole funzioni informino l’OdV dell’inizio del procedimento giudiziario (anche nei confronti di persone chiamate a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere), delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

10 Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

10.1 Premessa

I contenuti della presente Sezione della Parte Speciale debbono essere messi in relazione con i principi comportamentali di cui alle policy aziendali, relative alla sostenibilità ambientale ad ai singoli processi aziendali che coinvolgano la tutela e la protezione dell'ambiente.

Berner, inoltre, considera il tema del rispetto ambientale quale espressione dei principi fondamentali nella cui conformità la Società intende realizzare la propria strategia di crescita e di sviluppo, nell'ambito della condizione della propria attività. In tale ottica tutti i dipendenti della Società sono chiamati a rispettare i canoni espressi dalle policy relative alla sostenibilità ambientale ed dalle politiche ambientali della Società.

10.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono stati considerati applicabili alla Società i seguenti reati ambientali articolabili nelle presenti macro-aree:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- ❖ delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- ❖ di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- ❖ alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- ❖ alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- ❖ offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa.

▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Tale ipotesi si configura nel caso in cui:

- ❖ l'associazione di cui all'articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente");
- ❖ l'associazione di cui all'articolo 416-bis finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente") ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

▪ Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D. Lgs. 152/2006).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- ❖ in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- ❖ senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- ❖ oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);
- ❖ La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:
- ❖ sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D. Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);

▪ Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D. Lgs. 152/2006).

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

- ❖ attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti - sia pericolosi che non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- ❖ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- ❖ effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);

- ❖ deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)6 (art. 256, comma 6, primo periodo).

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

- Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006).

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

- Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D. Lgs. 152/2006).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- ❖ nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- ❖ il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi.
 - ❖ durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
 - ❖ Il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.
- Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- Tutela dell'ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

10.3 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-undecies del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Gestione delle tematiche ambientali: deleghe;
2. Procedure operative sulla gestione dei rifiuti;
3. Gestione dei rifiuti – deposito temporaneo;
4. Gestione dei rifiuti – analisi e tracciabilità;
5. Gestione dei rifiuti – registrazioni;
6. Gestione emergenze.

10.4 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito della propria gestione ambientale, la Società adotta ed attua i seguenti protocolli di carattere generale:

1. Politica ambientale

Con riferimento alla politica ambientale, siano definiti:

- ❖ un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;
- ❖ l'impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale;
- ❖ la presenza di un processo di comunicazione interna ed esterna;
- ❖ un processo strutturato di aggiornamento periodico.

2. Ruoli e responsabilità

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, siano definiti:

- ❖ un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
- ❖ un organigramma che includa le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- ❖ i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- ❖ un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione;
- ❖ l'individuazione di soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, definendo i loro compiti e le connesse responsabilità;

3. Controllo della legislazione

Con riferimento al controllo della legislazione, siano definiti:

- ❖ i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- ❖ i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;

- ❖ i criteri e le modalità per la verifica dell'evoluzione della best practice e delle norme tecniche in materia ambientale;
- ❖ i criteri organizzativi per:
- ❖ individuare le modalità per definire le fonti normative accreditate;
- ❖ individuare correttamente gli scenari legislativi applicabili;
- ❖ individuare opportuni canali informativi per assicurare la disponibilità della normativa applicabile alle parti interessate;
- ❖ monitorare il rispetto della normativa applicabile.

4. Gestione della documentazione

Con riferimento alla gestione della documentazione, siano definiti:

- ❖ i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale, Procedure, Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- ❖ le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità);

5. Informazione, formazione e consapevolezza

Con riferimento all'informazione, formazione e consapevolezza, siano definiti:

- ❖ i ruoli e le responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- ❖ i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- ❖ i contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;

6. Controllo operativo

Con riferimento al controllo operativo, siano definiti:

- ❖ i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti ambientali;

- ❖ i criteri organizzativi per:
- ❖ individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
- ❖ definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
- ❖ individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

7. Gestione degli acquisti

Con riferimento alla gestione degli acquisti, in aggiunta a quanto disciplinato nella sezione M "Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali", paragrafo M.4, punto 4), siano definiti:

- ❖ i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- ❖ la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- ❖ la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico di Berner;
- ❖ le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;

8. Gestione delle emergenze ambientali

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, siano definiti:

- ❖ gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- ❖ i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- ❖ i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- ❖ i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- ❖ le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

10.5 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni relative alla gestione delle tematiche ambientali, i protocolli di prevenzione prevedono che siano formalizzate le responsabilità di gestione e controllo all'interno della Società mediante idonee deleghe ed attività formative/informative, a seconda dei casi.
2. Per le operazioni relative alla gestione dei rifiuti: produzione e caratterizzazione del rifiuto; alla gestione dei rifiuti: raccolta, trasferimento e deposito temporaneo; alla gestione dei rifiuti: trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) nell'ambito della **produzione dei rifiuti**:
 - ❖ sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
 - b) nell'ambito delle attività di **raccolta dei rifiuti**:
 - ❖ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - ❖ sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni miscelazione illecita;
 - ❖ sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti
 - ❖ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
 - c) nell'ambito delle attività di **trasporto dei rifiuti**:
 - ❖ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ❖ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
 - ❖ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es.: registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
 - d) nell'ambito delle attività di **smaltimento dei rifiuti**:

- ❖ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possenga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - ❖ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
 - ❖ sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
 - ❖ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa.
3. Per le operazioni relative alla gestione di eventuali attività di **bonifica** dei siti contaminati, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) siano definite le modalità di intervento, anche d'urgenza, in caso di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - b) siano stabilite formalmente le modalità di comunicazione agli enti competenti di accadimenti che possano generare perdite sul suolo e sul sottosuolo.
4. Per le operazioni relative all'utilizzo di **sostanze lesive dell'ozono**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- a) siano definiti criteri e modalità per il censimento delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e l'aggiornamento degli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
 - b) siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possenga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. Per le operazioni riguardanti **l'inquinamento ed il disastro ambientale**, i protocolli prevedono che:
- a) siano definite procedure/prassi interne volte ad un'adeguata gestione di tutti gli aspetti ambientali applicabili alle attività aziendali, nonché delle problematiche relative al patrimonio immobiliare aziendale che possono avere una ricaduta dal punto di vista ambientale;

- b) siano definite ed adeguatamente diffuse (in favore del personale aziendale coinvolto) procedure/prassi interne volte a regolamentare la gestione di eventuali situazioni di emergenza che possono generare potenziali situazioni di inquinamento ambientale;
- c) siano pianificati adeguati e sistematici controlli al fine di prevenire la possibile insorgenza di fenomeni di inquinamento ambientale;
- d) siano svolte verifiche periodiche rispetto alla risoluzione di eventuali criticità rilevate.
- e) Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

11 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

11.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al verificarsi di una delle 3 condizioni, riportate nel seguito:

- Art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

- ❖ in numero superiore a tre;
- ❖ ovvero minori in età non lavorativa;
- ❖ ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

11.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, tenendo conto delle attività inerenti l'impiego (diretto o indiretto) di cittadini di Paesi terzi, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione al reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

1. Selezione, assunzione e gestione del personale

Berner S.p.A. · sede legale: Via dell'Elettronica 15, 37139 Verona · tel. 045.8670111 · PEC berner@legalmail.it · www.berner.it
Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale e numero d'iscrizione Reg. Imp. VR 00203530217
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. · R.E.A. VR-216166 · R.A.E.E. IT08030000004130
Società per azioni con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. da parte di Berner SE
con sede in Künzelsau, Germania



2. Attività di verifica, scelta e gestione dei fornitori (diretti e indiretti), compresi consulenti e appaltatori, compresi i contratti

11.3 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni relative all'assunzione e gestione delle risorse umane, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno);
 - b) sia verificato, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti di impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
 - c) i responsabili o referenti interni della Società, al venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti, dispongono l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;
 - d) siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza.
2. Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con appaltatori e subappaltatori (es. per l'esecuzione dei lavori edili anche tramite promotori) e fornitori di servizi (es. trasporti, vigilanza, pulizie, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) sia inserita nei relativi contratti una apposita clausola "231" che impegni il soggetto terzo a rispettare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Società;
 - b) siano effettuate delle verifiche, anche a campione, dei documenti relativi al permesso di soggiorno e al monitoraggio della relativa scadenza, con riferimento ai cittadini extra-comunitari impiegati dagli appaltatori nei siti o uffici della Società;
 - c) siano effettuati controlli periodici, eventualmente a sorpresa, sul personale degli appaltatori effettivamente presente nei siti produttivi o uffici della Società.
 - d) Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

12 Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

12.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453, nn. 3 e 4 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene, spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati; contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o

esteri; senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

Le condotte di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

12.2 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25-bis del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Registrazione di marchi e brevetti, anche tramite soggetti terzi;
2. Gestione degli acquisti di beni e servizi destinati alla vendita e non destinati alla vendita (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze;
3. Gestione delle risorse finanziarie (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi da parte degli Agenti, anche in contanti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, e gestione dei pagamenti dei Clienti anche mediante contanti;

12.3 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni di registrazione di marchi e brevetti, anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) sia effettuata una verifica su precedenti marchi e brevetti registrati a nome di terzi;
 - b) la registrazione di marchi e brevetti avvenga a cura di soggetti muniti di idonei poteri;
 - c) siano rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia;
 - d) sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata agli enti terzi competenti in materia, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

2. Per le operazioni di gestione degli acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita (es. software, beni immobili, impianti, appalti, subappalti, ecc.), ivi incluse le consulenze, ivi inclusi i prodotti acquistati intercompany, si rimanda a quanto previsto nella sezione 3 "Delitti contro l'industria e il commercio" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo 3.3, punto 2).
3. Per le operazioni di gestione delle risorse finanziarie (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi in contanti dai Clienti, anche tramite gli Agenti), ivi inclusa la piccola cassa, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza;
 - b) siano individuate e definite le forme di pagamento accettate dalla forza vendita e dagli agenti della Società;
 - c) siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che entrano in contatto con somme di denaro contante;
 - d) sia formalizzata una procedura per la gestione del sistema cassa idonea a garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante;
 - e) non vi sia identità soggettiva tra l'operatore casse, il soggetto competente al controllo sugli incassi e i soggetti preposti alla sicurezza del punto vendita;
 - f) l'operatore di cassa e il capo settore o reparto casse garantiscano la correttezza dell'operazione e il reciproco controllo;
 - g) non possa essere detenuto denaro contante che non abbia generato un corrispettivo e una registrazione contabile;
 - h) durante il turno di cassa sia vietato detenere denaro personale;
 - i) sia vietato trattenere denaro per la merce venduta senza emettere il relativo scontrino;
 - j) in caso di sospensione o chiusura della cassa, sia formalizzata una procedura che impedisca l'utilizzo inopportuno della cassa stessa;
 - k) siano formalizzati e comunicati al personale della Società che entra in contatto con denaro contante i principali criteri per il riconoscimento di denaro contante falso;
 - l) siano messi a disposizione dei soggetti incaricati all'incasso in contante strumenti idonei per il riconoscimento di banconote false;

- m) in caso di sospetto circa la falsità del denaro, l'incaricato all'incasso avvisi immediatamente il Responsabile di riferimento della propria area;
- n) il Responsabile informi periodicamente l'OdV in tutti i casi in cui è stata riconosciuta la falsità o vi è un forte sospetto di circolazione di denaro falso.

13 Delitti di Criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e Reati Transnazionali (art. 10, L. 146/2006)

13.1 Premessa

Si definisce reato transnazionale quella fattispecie delittuosa che prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo agli anni quattro, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che, inoltre, sia caratterizzato dai seguenti elementi distintivi:

- ❖ sia commesso in più di uno Stato;
- ❖ ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ❖ ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ❖ ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

13.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

Berner S.p.A. · sede legale: Via dell'Elettronica 15, 37139 Verona · tel. 045.8670111 · PEC berner@legalmail.it · www.berner.it
Partita IVA 02093400238 · Partita IVA CEE IT 02093400238 · Codice fiscale e numero d'iscrizione Reg. Imp. VR 00203530217
Cap. Soc. € 3.000.000,00 i.v. · R.E.A. VR-216166 · R.A.E.E. IT08030000004130
Società per azioni con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. da parte di Berner SE
con sede in Künzelsau, Germania

disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, previsto (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

13.3 Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria;
2. Selezione, assunzione e gestione amministrativa delle risorse umane, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, (es. comunicazione assunzioni dipendenti, denunce infortuni, ecc.) e società esterne;
3. Gestione delle risorse finanziarie (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi da parte degli agenti, anche in contanti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa;
4. Attività di verifica e scelta dei fornitori (diretti e indiretti)

13.4 Protocolli specifici di prevenzione

1. Per le operazioni relative ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria per la gestione fiscale e tributaria, si rimanda a quanto previsto nella sezione D "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo D.3, punti 1) e 2).
2. Per le operazioni di selezione, assunzione e gestione amministrativa delle risorse umane, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - a) in fase di selezione del personale, sia richiesta adeguata documentazione (ad es. Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dei Carichi Pendenti, autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, ecc.) e sia monitorato per tutta la durata del rapporto il mantenimento dei criteri, parametri, requisiti richiesti in fase di selezione e qualifica del personale. Tale documentazione sia richiesta anche per i lavoratori già assunti.
3. Per le operazioni di gestione delle risorse finanziarie (es. pagamenti, incassi, trasferimenti di liquidità, incassi da parte degli agenti, anche in contanti, ecc.), ivi inclusa la piccola cassa, si rimanda a quanto previsto nella sezione 12 "Reati di falsità in monete", con particolare riferimento al paragrafo 12.3, punto 3.
4. Per le attività di verifica e scelta dei fornitori (diretti e indiretti) i Protocolli di Prevenzione prevedono che:
 - a) sia formalizzata una procedura per l'approvvigionamento di beni o servizi, che preveda che ogni rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
 - b) nella selezione di agenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, nonché controparti nell'ambito di attività di operazioni straordinarie siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
 - c) sulla base del rischio della controparte, sia svolta un'adeguata qualifica etico-comportamentale per tutte le tipologie di agenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, nonché controparti nell'ambito di operazioni straordinarie e sia richiesta ed archiviata specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.);
 - d) sia monitorata la permanenza dei suddetti requisiti etico-comportamentali per tutta la durata del rapporto contrattuale;

- e) i contratti di approvvigionamento di valore significativo siano sempre preventivamente valutati e autorizzati dal Responsabile della funzione che richiede il bene o il servizio;
- f) nella scelta di agenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, nonché controparti nell'ambito di operazioni straordinarie siano preventivamente valutate la professionalità, l'indipendenza, la competenza, la solidità patrimoniale e finanziaria, la diffusione e localizzazione geografica e la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico di Berner e dal Modello della Società;
- g) sia vietato l'affidamento di forniture e/o appalti/subappalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- h) il Responsabile della funzione interessata dall'appalto/subappalto segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall'appaltatore/subappaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- i) siano previsti controlli periodici sulla qualità del lavoro svolto dai fornitori o appaltatori/subappaltatori e sulla corrispondenza di questo ai progetti, nonché sulla qualità dei materiali da questi utilizzati.